



09155/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIURISDIZIONE
DELL'AZIONE
VOLUNTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25727/2007

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 9155

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 2812

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Ud. 07/04/2009
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente di Sezione - PU
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25727-2007 proposto da:

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE - A.S.I.
DELLA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del Presidente
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato
MAGGISANO ANDREA C., che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato BENTIVEGNA DOMENICO, per procura
a margine del ricorso;

2009

376

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
MAGRI' S.P.A., SI.GE.CO. S.P.A., TINNIRELLO GIACOMO,
TINNIRELLO DOMENICO, TINNIRELLO CONCETTA, TINNIRELLO
ISABELLA, VITALE GIUSEPPE, BONTATE ROSA, VITALE ROSA,
VITALE GIACOMO, VITALE FRANCESCA, VITALE SERAFINA,
MARINO ROSALIA, INZERILLO GIOVANNI, INZERILLO LUIGI,
INZERILLO GIUSEPPE, INZERILLO ANGELA, INZERILLO
FRANCESCA, INZERILLO VINCENZO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 587/2007 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 13/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SALME';

udito il P.M. in persona dell'Avvocat Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'inammissibilità
o in subordine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 marzo 2003 il tribunale di Palermo ha condannato il consorzio Area di Sviluppo Industriale (ASI) della stessa città al pagamento del risarcimento dei danni in favore dei proprietari dei fondi compresi nella zona industriale di Brancaccio, oggetto di occupazione e trasformazione nell'ambito di una procedura espropriativa nella quale é inutilmente trascorso il termine previsto nella dichiarazione di pubblica utilità. La corte d'appello di Palermo, con sentenza del 13 giugno 2007, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'ASI al pagamento della rivalutazione sulle somme liquidate a decorrere dalla data dell'occupazione e sino al soddisfo.

La corte territoriale ha, in particolare, affermato che:

a) il consorzio ASI è passivamente legittimato, in quanto l'illecita trasformazione del fondo è allo stesso imputabile, essendo irrilevante che la proprietà dei fondi sia stata acquistata dal comune di Palermo e non essendo provato che il consorzio stesso avesse trasferito le competenze e i poteri connessi alle procedure espropriative alle imprese appaltatrici dei lavori; b) la scadenza del termine di tre anni dalla data di dichiarazione della pubblica utilità non è stato prorogato per effetto di una nuova approvazione del progetto intervenuta dopo che detta scadenza si era già verificata; c) è infondata

l'eccezione di prescrizione, perché l'occupazione usurpativa ha natura di illecito permanente; d) dalla natura usurpativa dell'occupazione deriva che alla liquidazione del danno non può applicarsi l'art. 5 bis comma 7 bis della legge n. 359 del 1992; e) il credito risarcitorio è di valore e pertanto la somma liquidata deve essere rivalutata.

Avverso la sentenza della corte d'appello il consorzio ASI ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata:

- 1) non ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo non ostante che le domande dei privati avessero ad oggetto l'accertamento dell'occupazione appropriativa verificatasi nell'ambito di una procedura di espropriazione legittimamente avviata (vizio di motivazione in relazione all'art. 7 della legge n. 205/2000 all'art. 37 c.p.c.);
- 2) ha ritenuto la propria legittimazione passiva, non ostante che tutti i poteri espropriativi trasferiti dal comune di Palermo fossero stati attribuiti alle imprese esecutrici dei lavori (vizio di motivazione e nullità per travisamento dei fatti ed errore dei presupposti);

- 3) ha erroneamente affermato che non è stata fornita la prova del trasferimento dei poteri ablativi alle imprese esecutrici dei lavori (vizio di motivazione e nullità per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti);
- 4) ha erroneamente affermato che nella specie si è realizzata un'occupazione usurpativa, negando che la riapprovazione del progetto, che costituisce una nuova dichiarazione di pubblica utilità, ha prorogato i termini per l'esecuzione dei lavori previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità originaria (vizio di motivazione e nullità per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti);
- 5) ha erroneamente negato l'applicazione dell'art. 5 bis, comma 7 bis della legge n. 359 del 1992 e ha erroneamente rivalutato la somma liquidata, perché la fattispecie non doveva essere qualificata come occupazione usurpativa e nessun illecito extracontrattuale è imputabile ad esso ricorrente (vizio di motivazione in relazione agli articoli 5 bis, comma 7 bis della legge n. 359 del 1992 e nullità per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti);
- 6) erroneamente ha rigettato l'eccezione di prescrizione, perché, anche ad ammettere che sia configurabile un illecito di natura permanente, non sarebbe imputabile ad

esso ricorrente (vizio di motivazione in relazione all'art. 2946 c.c. e agli articoli 2,3 e 4 della legge n. 2359 del 1865; nullità per travisamento dei fatti ed errore dei presupposti).

2. Il ricorso è inammissibile.

I motivi, che sono rubricati come censure di carente, difettosa e contraddittoria motivazione, ma che in realtà denunciano violazioni di legge, a norma dell'art. 366 bis c.p.c. avrebbero dovuto concludersi con la formulazione del quesito di diritto. Ciò vale anche per il primo motivo, con il quale si eccepisce per la prima volta in questa sede, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché, a differenza dai regolamenti preventivi di giurisdizione e dai ricorsi per conflitto di giurisdizione di cui all'art. 362, 2° comma, c.p.c. i ricorsi per violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 1, c.p.c., come è quello di cui si tratta, rientrano nella previsione di cui al citato art. 366 bis. c.p.c.

Poiché il ricorso non contiene la formulazione dei quesiti di diritto deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 7 aprile 2009.

Il presidente

Vincenzo Carone

Il Consigliere

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Handwritten signature]

Depositi in Cancelleria



7 APR. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Handwritten signature]